

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/80 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1980****che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 4,considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede che la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio <sup>(3)</sup> possa essere prorogata a titolo transitorio, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1224/80, senza che tale proroga possa oltrepassare il 30 giugno 1981; che è opportuno pertanto prorogare la durata di validità dei regolamenti della Commissione che istituiscono dei sistemi di valore medi forfettari per gli agrumi e le mele e pere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La validità dei seguenti regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68, è prorogata a titolo transitorio fino all'entrata in vigore delle

disposizioni da adottare dalla Commissione in virtù dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1224/80, ed, al massimo, fino al 30 giugno 1981:

- regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 <sup>(5)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 <sup>(7)</sup>.

2. La proroga della validità dei regolamenti menzionati al paragrafo 1 non preclude il diritto di un importatore di far ricorso all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

Se un importatore si avvale del diritto di ricorrere all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo alle merci che altrimenti verrebbero valutate secondo il sistema dei valori medi forfettari, i regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 non saranno più applicati alle importazioni che egli effettuerà durante il periodo transitorio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.